

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1027-A}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CIPRINI, GRANDE, TRIPIEDI, PALLINI, SABRINA DE CARLO, DAVIDE AIELLO, AMITRANO, CABRAS, CAPPELLANI, COLLETTI, COSTANZO, CUBEDDU, DE LORENZO, DEL GROSSO, DI STASIO, EHM, EMILIOZZI, FITZGERALD NISSOLI, GIANNONE, INVIDIA, OLGIATI, PERCONTI, ROMANIELLO, SEGNERI, SIRAGUSA, SURIANO, TUCCI, VILLANI, VIZZINI

Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura

Presentata il 31 luglio 2018

(Relatrice: **CIPRINI**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1027 Ciprini, recante modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura;

rilevato come il provvedimento in esame — composto da un solo articolo, che modifica alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri — miri, in particolare, a garantire una maggiore adeguatezza del trattamento retributivo del personale in questione;

osservato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento risulti riconducibile alle materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « ordinamento civile », attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g) e l), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 1027 Ciprini, recante modifiche al titolo VI del decreto del Presi-

dente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura, nel nuovo testo risultante dall'approvazione dell'emendamento presso la Commissione di merito;

apprezzata l'estensione delle disposizioni di cui agli articoli 152, 153 e 154 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, rispettivamente in tema di contingente e durata del contratto, assunzioni e regime dei contratti, anche al personale a contratto assunto dalle delegazioni diplomatiche speciali, di cui all'articolo 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;

valutata, in generale, con favore la finalità delle disposizioni di novella del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 in termini di maggiori garanzie dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici a contratto impiegati all'estero, ma anche in termini di irrobustimento dell'apparato di doveri al cui rispetto gli stessi lavoratori e lavoratrici sono tenuti;

evidenziate le rilevanti novità ai fini della fissazione della retribuzione annua base, di cui all'articolo 157 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, con riferimento innanzitutto all'avvalimento da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di agenzie specializzate a livello internazionale, nonché a una maggiore valorizzazione delle indicazioni fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali, anche sulla scorta delle risultanze fornite dalle agenzie specializzate;

apprezzate anche le novità introdotte in tema di assenze dal servizio, di cui all'articolo 157-*sexies* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, con riferimento a termini temporali più favorevoli al dipendente con contratto a tempo indeterminato che versi in malattia;

valutata con favore la modifica apportata all'articolo 159 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 che, in occasione di viaggi di servizio, introduce la possibilità di un'indennità giornaliera per gli impiegati a contratto, pari a un trentesimo della retribuzione di base lorda in godimento, alternativa al rimborso delle spese di vitto e alloggio e in aggiunta alle spese di trasporto;

apprezzata, infine, la previsione di una più articolata disciplina del procedimento finalizzato all'irrogazione di sanzioni disciplinari agli impiegati a contratto, di cui all'articolo 164, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

DELLA PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma dell'articolo 154, le parole: « sentite anche **le** » sono sostituite dalle seguenti: « periodicamente, in accordo con le »;

b) l'articolo 157 è sostituito dal seguente:

« Art. 157. — (*Retribuzione*) — 1. La retribuzione annua è fissata dal contratto individuale sulla base delle retribuzioni, comprensive di tutti i benefici aggiuntivi, corrisposte nella stessa sede dalle organizzazioni internazionali e **da** rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituzioni culturali di altri Paesi, in primo luogo dell'Unione europea, delle condizioni del mercato del lavoro locale, pubblico e privato, assimilabile agli impiegati assunti a contratto nonché del costo della vita. Il Mini-

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

1. *Identico:*

a) all'articolo 152, primo comma, le parole: « e gli istituti italiani di cultura » sono sostituite dalle seguenti: « , gli istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali »;

b) all'articolo 153, primo comma, le parole: « e gli istituti italiani di cultura » sono sostituite dalle seguenti: « , gli istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I contratti di detti impiegati temporanei sono suscettibili, in caso di perdurante assenza del dipendente, di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi »;

c) all'articolo 154, secondo comma, le parole: « **classe accertano**, sentite anche » sono sostituite dalle seguenti: « **categoria o le delegazioni diplomatiche speciali accertano annualmente**, sentite »;

d) all'articolo 155, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « **Le graduatorie risultanti dalle prove d'esame di cui al presente comma hanno validità per diciotto mesi dalla data della loro approvazione** »;

e) *identico:*

« Art. 157. — (*Retribuzione*) — 1. La retribuzione annua **base** è fissata dal contratto individuale sulla base **del costo della vita**, delle retribuzioni, comprensive di tutti i benefici aggiuntivi, corrisposte nella stessa sede **da** organizzazioni internazionali, rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituzioni culturali di altri Paesi, in primo luogo dell'Unione europea, **nonché** delle condizioni del mercato del lavoro locale, pubblico e privato, **per mansioni lavorative assimilabili a quelle svolte dagli** impiegati

stero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a tale fine si avvale di agenzie specializzate a livello internazionale, tenendo altresì conto delle indicazioni fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali. La retribuzione deve comunque essere congrua e adeguata a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati.

2. La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al comma 1, **alla crescita media delle retribuzioni del mercato del lavoro locale e all'andamento del costo della vita.**

3. La retribuzione annua base è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per le sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita.

4. La retribuzione è fissata e corrisposta in valuta locale, fatta salva la possibilità di ricorrere ad altra valuta, in presenza di particolari motivi e tenuto conto di particolari situazioni di instabilità valutaria esistenti nel Paese. Agli effetti di cui al presente titolo, il corrispettivo in euro della retribuzione corrisposta all'estero è calcolato secondo un tasso di ragguglio stabilito ai sensi dell'articolo 209 »;

c) al secondo comma dell'articolo 157-*sexies*, le parole: « 45 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « 90 giorni »;

di cui al presente titolo. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a tale fine si avvale, **ove possibile**, di agenzie specializzate a livello internazionale. **Si tiene** altresì conto delle indicazioni fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali, **anche sulla scorta delle risultanze fornite dalle agenzie specializzate.** La retribuzione deve comunque essere congrua e adeguata a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati.

2. La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al comma 1.

3. *Identico.*

4. *Identico »;*

f) l'articolo 157-*sexies* è sostituito dal seguente:

« Art. 157-*sexies*. — (*Assenze dal servizio*) — 1. L'astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio è regolata dalla legge italiana, salva l'applicazione della normativa locale se più favorevole alla lavoratrice.

2. **Per i contratti a tempo indeterminato, in caso di malattia, all'impiegato assente spetta l'intera retribuzione per i primi novanta giorni e, nei successivi trenta giorni, la retribuzione ridotta di un quinto. Superato tale periodo, possono essere concessi ulteriori centottanta giorni senza retribuzione. Trascorso tale periodo massimo di trecento giorni, durante il quale l'impie-**

d) all'articolo 164 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Agli impiegati a contratto si applicano i termini perentori per la contestazione di addebito e per la conclusione del procedimento disciplinare previsti per il restante personale destinatario del contratto collettivo nazionale di lavoro Ministeri ».

gato ha diritto alla conservazione del posto, si può procedere alla risoluzione del rapporto di impiego. Ai fini del computo dei termini di cui al presente comma, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio di malattia in corso.

3. Superato il periodo di prova, per gravi motivi personali o di famiglia all'impiegato può essere autorizzata un'assenza dal servizio non retribuita per non più di novanta giorni in un triennio »;

g) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

« Art. 159. – (Viaggi di servizio) – 1. In aggiunta alle spese di trasporto, all'impiegato a contratto che effettua un viaggio di servizio sono rimborsate le spese di vitto e di alloggio sostenute, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio del personale di ruolo.

2. Previa esplicita richiesta dell'impiegato a contratto che effettua un viaggio di servizio, in luogo del rimborso delle spese di vitto e di alloggio di cui al comma 1 e in aggiunta alle spese di trasporto, è corrisposta un'indennità giornaliera pari a un trentesimo della retribuzione base lorda in godimento »;

h) all'articolo 164, il quarto comma è sostituito dai seguenti:

« Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente provvede alla contestazione scritta dell'addebito, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni dal momento in cui abbia avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare.

L'impiegato a contratto può fornire giustificazioni scritte entro venti giorni dalla contestazione. In caso di grave e oggettivo impedimento, il termine per la presentazione delle giustificazioni può, a richiesta dell'impiegato, essere prorogato per una sola volta. Il termine per la conclusione del procedimento è aumentato di un numero di giorni pari a quelli della proroga concessa.

Il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione

o con l'irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito.

Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento »;

i) all'articolo 166, terzo comma, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

« *e-bis)* violazione colposa o dolosa dei doveri di cui all'articolo 142, di gravità tale da non consentire, anche per ragioni di sicurezza, la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro ».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

